

1.6.3. L'autonomia didattica, fondata su un principio di piena responsabilità, misurata e sollecitata dalle procedure di autovalutazione e di valutazione esterna, costituisce il fondamento per l'innovazione continua del sistema e per una conseguente maggiore aderenza dell'offerta formativa a necessità e bisogni, da un lato, a standard qualitativi via via più elevati, dall'altro. Rientra quindi nella prospettiva riformatrice che si intende perseguire considerare l'attuale normativa come una prima, e peraltro necessaria, fase di passaggio rispetto ad una situazione, di cui affrettare per quanto più possibile la realizzazione, fondata a pieno titolo e in maniera stabile sull'accREDITAMENTO dell'offerta formativa e sulla valutazione dei relativi risultati: una situazione nel cui contesto saranno da rivedere ulteriormente i vincoli e le rigidità.

2. Chiarimenti interpretativi dei DD. MM.

2.1. Si considera utile alla progettazione o alla riprogettazione secondo le nuove disposizioni dei percorsi di laurea e di laurea magistrale, anche per evitare difformità improprie di applicazione, eliminare le possibili incertezze su alcuni punti, riguardo ai quali sono state espresse osservazioni e richieste interpretative, anche a seguito della prima diffusione delle presenti Linee guida.

Il D.M. che definisce i requisiti minimi richiesti per l'attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale secondo la nuova normativa provvede a risolvere una parte dei dubbi avanzati.

Le note che seguono forniscono inoltre una lettura chiarificatrice di alcuni commi del D.M. per la regolamentazione dei corsi di laurea di primo livello. I chiarimenti e le indicazioni operative possono trovare una parallela applicazione, senza necessità di ulteriori precisazioni, con riguardo ai corrispondenti commi del D.M. riguardante i corsi di laurea magistrale.

Art. 1, comma 2

Le ragioni che inducono a istituire più corsi di laurea nella medesima classe devono risultare in maniera chiara e convincente dalle declaratorie degli stessi. Su questo punto è richiesto il parere del CUN.

La differenziazione tra due corsi di studio della medesima classe sarà calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU per ciascun settore scientifico disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la differenziazione dovrà essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

Nei casi nei quali l'ordinamento del corso di studio nel regolamento didattico d'ateneo non sia stato interamente organizzato su singoli SSD, non sarà sempre